

Risoluzione chiarisce l'adempimento per la determinazione del reddito

# Una dichiarazione per 2

## Procedura per le società di persone a cavallo

DI ANDREA BONGI

**P**er le società di persone con esercizio a cavallo i redditi si dichiarano nel periodo d'imposta in cui l'esercizio stesso si chiude. Non c'è dunque alcuna necessità di procedere alla predisposizione di un bilancio fiscale che riporti su base «solare» i redditi di periodo. Si tratta di una conclusione che esplica validità sia ai fini della determinazione del reddito d'impresa della società di persone non solare che per l'imputazione per trasparenza dello stesso ai suoi soci. Il chiarimento in oggetto è contenuto nella risoluzione n.92/e diffusa ieri dall'agenzia delle entrate nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica svolta da una direzione regionale (c.d. interpello di secondo livello). Si tratta di una precisazione necessaria ed opportuna poiché in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche le disposizioni del Tuir non prevedono espressamente la possibilità di imputazione fiscale dei redditi con periodi diversi dall'anno solare.

### LE INDICAZIONI

<b>Primo periodo d'imposta (nov.2008-30.06.2009)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito d'impresa a zero e operazioni Iva 2008 nel modello Unico SP2009;</li> <li>• Reddito d'impresa società in Unico SP2010 con validità anche ai fini Irap e Iva 2009 (intero);</li> <li>• Reddito da partecipazione dei soci in Unico PF2010;</li> </ul>
<b>Periodi d'imposta successivi (1.7.2009-30.6.2010)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito d'impresa società in Unico SP2011 con validità ai fini Irap e Iva 2010 (intero);</li> <li>• Reddito da partecipazione dei soci in Unico PF2011</li> </ul>

Tra queste disposizioni la risoluzione in commento ricorda infatti come lo stesso articolo 7 del Tuir preveda in linea generale che l'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per le società di persone il periodo d'imposta, ricorda la risoluzione n.92/e, è costituito infatti dall'anno solare.

L'articolo 83 del Tuir dispone inoltre che il reddito d'impresa debba essere determinato facendo riferimento al conto dei pro-

fitti e delle perdite dell'esercizio chiuso nel periodo d'imposta. Ed è proprio con riferimento a tale ultima disposizione che le entrate hanno risolto le problematiche dichiarative della società di persone oggetto dell'attività di consulenza giuridica il cui esercizio solare si chiude da statuto al 30 giugno di ogni anno. In sostanza la risoluzione di ieri precisa dunque come per le società di persone con esercizio non coincidente con l'anno solare, il risultato d'esercizio valido ai fini fiscali

debba essere dichiarato con riferimento al periodo d'imposta in cui l'esercizio sociale si chiude. Nel caso della società oggetto della risoluzione dunque il reddito dell'esercizio sociale che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 dovrà essere dichiarato utilizzando il modello Unico SP2011 relativo appunto ai redditi dell'esercizio 2010 nel quale si è chiuso l'esercizio sociale.

Tale criterio di imputazione del reddito sarà valido anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nonché per l'attribuzione del reddito per trasparenza ai singoli soci della società di persone. Anche questi ultimi dovranno infatti dichiarare la quota di reddito d'impresa ad essi attribuita in relazione all'esercizio sociale chiuso dalla snc al 30.06.10 attraverso il modello Unico/PF2011 da presentare entro il 30 settembre 2011. Particolari accorgimenti anche per il periodo d'imposta di costituzione della società di persone con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

© Riproduzione riservata

## CORTE UE

### Dogana, richieste all'ufficio

DI ROBERTO ROSATI

La richiesta di annullamento della dichiarazione doganale non va rivolta al giudice, ma all'ufficio, che dovrà accoglierla o respingerla con un provvedimento adeguatamente motivato. Resta salva la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale sulla decisione dell'autorità doganale. Lo ha chiarito la corte di giustizia dell'Ue con la sentenza 15 settembre 2011, resa nel procedimento pregiudiziale C-138/10, avente ad oggetto l'invalidazione di una dichiarazione doganale già accettata dall'ufficio competente. Le questioni sollevate davanti alla corte in relazione agli articoli 62 e 63 del codice doganale comunitario miravano a chiarire se le disposizioni del diritto dell'Ue in materia doganale dovessero essere interpretate nel senso che il dichiarante può, dopo la concessione dello svincolo della merce da parte dell'autorità doganale, chiedere ad un giudice l'annullamento della dichiarazione in dogana relativa a detta merce. Nella sentenza, la corte osserva che, quando l'autorità doganale accetta una dichiarazione, in base all'art. 63 del cdc deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione e dall'art. 62, per cui essa non si pronuncia, in tale momento, sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante sotto la propria responsabilità. Ciò comporta il principio dell'irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia stata accettata, fatte salve le eccezioni rigorosamente previste dalla normativa. Anche se il codice non prevede la possibilità per il dichiarante di ottenere l'annullamento della dichiarazione doganale da lui predisposta, l'art. 66 gli consente di chiedere all'autorità doganale di invalidare una dichiarazione già accettata, a condizione che fornisca la prova che la merce è stata dichiarata erroneamente per il regime doganale indicato o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale medesimo. Una volta concesso lo svincolo della merce, la dichiarazione non può più essere invalidata, salvo che in alcuni casi.

© Riproduzione riservata

VERBANIA

## Concordato stragiudiziale con appeal

Convenienza di un concordato stragiudiziale con minori costi e l'obiettivo di salvare posti di lavoro urgentemente. Lotta dura nei confronti di chi opera sul mercato facendo concorrenza sleale perché froda il Fisco e gli Enti Previdenziali «finanziandosi» con il mancato pagamento degli oneri. Dare la giusta importanza al concetto di merito e negli ambienti di lavoro, creando il più possibile spazio ai giovani. Sono i tre temi sui quali è imperniato il convegno che si svolgerà l'8 ottobre prossimo a Baveno (Verbania Cusio Ossola) organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania, in collaborazione con Ascri. Ascri, fondata e presieduta da Claudio Pastori, commercialista in Milano, continua la propria attività dell'originario prefisso scopo di impegnarsi socialmente per la risoluzione dei problemi che attanagliano la piccola media impresa, dalla prevenzione alla risoluzione. Il convegno inizierà alle ore 8,15 presso l'Hotel Dino di Baveno ed è valido per i crediti formativi ai fini della formazione professionale di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

© Riproduzione riservata

Abuso quando il contribuente è falso

## Fatture, elusione a soggetto

DI DEBORA ALBERICI

**L**a fattura soggettivamente falsa è elusione fiscale. Può essere bollata come un abuso di diritto la fatturazione soggettivamente falsa e cioè quella fatta a fronte di un'operazione commerciale esistente ma a un contribuente diverso da quello reale. Non solo. Nel processo tributario stop al giudicato esterno oltre il periodo di imposta: potrebbe paralizzare l'accertamento di condotte elusive. Sono questi i due approdi giurisprudenziali raggiunti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 18907 del 16 settembre 2011, ha respinto il ricorso di una contribuente che aveva sollevato, nell'ambito di un'indagine per fatture soggettivamente false, un'eccezione di giudicato esterno. In sostanza la signora aveva impugnato una rettifica Iva, definita con un giudizio nel 2007, sostenendo che per un'altra annualità di imposta era già stato emesso un verdetto nel 2005, basato sugli stessi criteri di accertamento. Tale eccezione è stata respinta dalla Cassazione che, nelle lunghe motivazioni, ha ridotto la portata applicativa del giudicato esterno nelle liti fiscali perché, dicono gli Ermellini, potrebbe

compromettere l'accertamento di eventuali condotte elusive.

Sul punto si legge in sentenza, «è evidente il rischio che la proiezione del giudicato oltre il periodo di imposta che ne costituisce lo specifico oggetto possa, in concreto, tradursi in un impedimento alla compiuta realizzazione del contrasto all'abuso del diritto. La preclusione da giudicato finirebbe, infatti, col paralizzare l'accertamento di condotte elusive per le successive annualità di imposte, magari temporalmente distanti da quella costituente oggetto dell'accertamento consacrato nel precedente giudicato». Sul fronte fatture soggettivamente inesistenti il Collegio di legittimità ricorda «in materia di Iva, la nozione di fattura inesistente va riferita, non soltanto all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi, ricorrente nella specie, di inesistenza soggettiva».

© Riproduzione riservata



Il testo della sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

DPCM

## Poker cash traina il gioco online

DI NICOLA TANI

Il gioco online vola grazie a poker cash e casinò, da due mesi disponibili anche sui siti autorizzati italiani. Dopo un 2010 da 4,8 miliardi di incassi, la previsione per l'anno in corso, secondo quanto emerso durante una conferenza di Business International all'interno dell'Eig di Milano (la più importante fiera europea del settore), gli italiani giocheranno oltre 10 miliardi di euro, con benefici per la filiera che potrebbero superare il miliardo di euro e introiti erariali per 200 milioni. Agosto ha già registrato numeri record, sia in termini di incassi - oltre un miliardo di euro per i nuovi prodotti ma con una spesa reale che comunque ammonta a poche decine di milioni di euro visto l'enorme montepremi distribuito (circa il 97% medio secondo un'elaborazione di Agipnews) - sia per il numero di clienti italiani - già diverse centinaia di migliaia - che stanno «migrando» verso i siti nazionali.

© Riproduzione riservata